CONTRATTO di LOCAZIONE	
Con la presente scrittura privata	
il locatore:	
Giuliani Ernesta Anna (GLN RST 45R61 C083K), nata a Castel	
del Monte L'Aquila il 21 ottobre 1945, residente a L'Aquila	
Via delle Nocelle n. 5 D,	
AFFITTA	
ai conduttori:	
- Consiglio Notarile distretti riuniti di L'Aquila	
Sulmona Avezzano (C.F. 80003130665), nella persona del No-	
taio Antonella Del Grosso nata a L'Aquila il 25 gennaio 1963	
in qualità di Segretario;	
- Commissione Regionale Disciplina Abruzzo e Molise	
(C.F. 93040620663), nella persona del Notaio Carlo Pannone	
nato a Napoli il 20 maggio 1950 in qualità di Segretario,	e delle Fi e delle Fi posso i 1985 i
la porzione di fabbricato sito in L'Aquila, località Acqua-	reconomia manue montres montre
santa, Via Francesco Savini 25 e precisamente:	RCA DA E <b>216</b> SEDICI SEDICI 11:32321503916 1201916
Appartamento al piano primo, distinto con il numero interno	00 00 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 1/00 1/0
1, composto da pranzo soggiorno, cucina, disimpegno, due ca-	
mere, due bagni, locale di deposito, terrazzo a livello,	
centrale termica e due balconi, a confine con il vano scala,	
appartamento interno 2 e mura perimetrali, censito in	
N.C.E.U. foglio 83, n. 1606 sub 3, Via Francesco Savini , PT	
-1, categoria A/2, cl.3, vani 6, rendita catastale $\epsilon$	
898,64,	

•

. . \_\_\_ .

1 - La locazione avrà durata di sei anni con inizio dal pri- mo ottobre 2021 al 30 settembre 2027, il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, comma 7 della L. 39271978 dandone preavviso scritto minimo sei mesi prima con raccomandata A.R.; 2 - Il prezzo della locazione è stabilito in € 8.400,00 an- nuo di cui € 4.200,00 (quattromiladuecento) a carico del
facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27,  comma 7 della L. 39271978 dandone preavviso scritto minimo  sei mesi prima con raccomandata A.R.;  2 - Il prezzo della locazione è stabilito in € 8.400,00 an-
comma 7 della L. 39271978 dandone preavviso scritto minimo  sei mesi prima con raccomandata A.R.;  2 - Il prezzo della locazione è stabilito in € 8.400,00 an-
sei mesi prima con raccomandata A.R.;  2 - Il prezzo della locazione è stabilito in € 8.400,00 an-
2 - Il prezzo della locazione è stabilito in € 8.400,00 an-
nuo di cui € 4.200,00 (quattromiladuecento) a carico del
Consiglio Notarile ed € 4.200,00 (quattromiladuecento) a ca-
rico della Commissione Regionale Disciplina, da pagarsi in
complessive rate mensili di € 700,00 (settecento) di cui €
350,00 (trecentocinquanta) dal Consiglio ed € 350,00 (tre-
centocinquanta) dalla Commissione Regionale, ciascuna a mez-
zo bonifico bancario da effettuarsi entro il quinto giorno
di ogni mese sul c/c intestato alla contraente codice IBAN
IT77C 0 8327 0 3600 0000000 14337 BCC di Roma Agenzia 101;
3 - Ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, le parti con-
vengono che il canone di locazione verrà aggiornato annual-
mente nella misura del 75% delle variazioni, accertate dal-  l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
l'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, senza alcuna formalità di avviso;
4 - Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il paga-
mento del canone e degli oneri accessori oltre i termini
stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere
alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il paga-

	mento delle rate scadute;
	5 - I locali si concedono per il solo uso di Ufficio con di-
	vieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di
	mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli
	artt. 34, 35,37 e seguenti della Legge 392/1978, il condut-
	tore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività
	che non comporta i contatti diretti con il pubblico;
	6 - Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le
	norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di
	edificazione e licenza di abitabilità;
	7 - Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile
<del>.</del>	nel periodo precedente alla locazione in corso non era adi-
	bito ad uso abitazione;
<del></del>	8 - Il conduttore si obbliga a riconsegnare i locali, alla
·	scadenza del contratto, nello stato in cui ora si trovano.
	Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola
	manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti
	di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai
····	cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffit-
	ti, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rive-
	stimento;
	9- Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni
	responsabilità per danni diretti o indiretti che possano de-
	rivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	stabile o di terzi;

	•
	10 - Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare
	ai suoi dipendenti il regolamento interno dello stabile che
·	dichiara di conoscere e di accettare comunque le regole di
	buon vicinato e del corretto vivere civile;
··	11 - Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di
· · · ———	interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua vo-
<u> </u>	lontà;
	12 - Per l'addebito del costo degli oneri accessori le parti
	pattuiscono che sono a carico del conduttore le spese di ri-
	scaldamento, sevizio di pulizia, di fornitura di acqua, que-
	ste e tutte quelle stabilite dall'art. 9 della Legge 392/78
<del>-</del>	secondo i millesimi. Il conduttore si impegna a versare la
	quota degli oneri accessori di sua spettanza direttamente
	all'Amministratore del Condominio;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13 - Il locatore in ogni momento potrà ispezionare o far
<del></del>	ispezionare i locali affittati;
·	14 - L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti
	contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua
	risoluzione;
	15 - A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del pre-
	sente contratto è già stato versato l'importo di € 2.200,00,
	di cui $\epsilon$ 1000,00 da parte del Consiglio Notarile ed $\epsilon$
	1200,00 dalla Commissione Regionale Disciplina, a titolo di
	cauzione che verrà restituita al termine della locazione o
<del>-</del>	trattenuta in caso di danni all'immobile, ma non potrà esse-
i de la companya de	

re m	ai imputata in conto canoni;
Ai f	ini della disciplina di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n.
192	e del D.L. 4.6.2013 n. 63, convertito nella legge 3.8.13
n. 9	0 la parte conduttrice da' atto di aver ricevuto le in-
form	azioni e la documentazione in ordine alla prestazione
ener	getica della porzione di fabbricato in oggetto, compren-
siva	dell'attestato di prestazione energetica che si allega.
La 1	ocatrice dichiara che il detto attestato è pienamente
valio	do ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
16 -	Le spese annuali di registrazione del contratto sono
divis	se a metà tra le parti, come per legge, con onere da
parte	e del conduttore di provvedere alla relativa imposta;
17 -	Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il
conti	ratto e le quietanze;
18 -	Le clausole della presente scrittura sono valide ed ef-
ficac	ci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi
speci	ali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
19 -	La registrazione del contratto verrà fatta a cura del
condu	attore.
Il Lo	ocatore I Conduttori
Ou.	iste Guirail Domece Cife
	Sitta Milalus
·   	antierun ( )
:	
Accet	tiamo il contratto ed espressamente gli artt. 1, 2, 3,